

Ordinanza n. 11 del 7 Maggio 2020

Integrazione della provvista finanziaria a copertura dei contributi, fino allo scadere dello stato di emergenza, per il canone di locazione (CCL) e per il disagio abitativo (CDA) dei nuclei familiari sgomberati dalle proprie abitazioni in conseguenza degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012

VISTI

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 maggio 2012 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell'art. 3 comma 1 del Decreto-legge 4 novembre 2002 n. 245 convertito con modificazioni dall'art. 1 della legge 27 dicembre 2002 n. 286;
- le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012 e 30 maggio 2012 con le quali è stato dichiarato fino al 29 luglio 2012 lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio-Emilia;
- il D.L. 6 giugno 2012, n. 74 "*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012*", convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 del 1 agosto 2012, con cui:
 - o è stato prorogato al 31 maggio 2013 lo stato di emergenza dichiarato con le richiamate delibere del Consiglio dei Ministri del 22 e del 30 maggio 2012;
 - o è stato istituito un apposito Fondo per la ricostruzione;
 - o il Presidente della Regione Emilia-Romagna è stato nominato Commissario delegato per la ricostruzione, l'assistenza alle popolazioni e la ripresa economica nei territori colpiti;
 - o a favore del Commissario delegato è stata autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale su cui assegnare le risorse provenienti dal predetto Fondo;

- o all'articolo 3, comma 1, lettera e), è stato stabilito che possono essere concessi contributi a soggetti che abitano in locali sgombrati dalle competenti autorità per gli oneri sostenuti conseguenti a traslochi e depositi;

VISTI altresì:

- l'articolo 6 del D.L. 26 aprile 2013 n. 43, convertito con modificazioni dalla legge n. 71 del 24 giugno 2013
- l'articolo 7, comma 9-ter, del D.L. 12 settembre 2014 n. 133, convertito con modificazioni dalla legge n.164 del 11 novembre 2014
- l'articolo 13, comma 1, del D.L. 19 giugno 2015, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125
- l'articolo 11, comma 2 bis, del D.L. 30 dicembre 2015 n. 210, convertito con modificazioni dalla legge n. 21 del 25 febbraio 2016
- l'articolo 2 bis, comma 44, del D.L. 16 ottobre 2017 n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017 n. 172;
- l'articolo 15, comma 6, del D.L. 30 dicembre 2019 n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020 n. 8

con i quali è stato rispettivamente prorogato al 31 dicembre 2014, al 31 dicembre 2015, al 31 dicembre 2016, al 31 dicembre 2018, al 31 dicembre 2020 e, da ultimo, al 31 dicembre 2021 il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;

VISTA la legge regionale 19 dicembre 2016, n. 23 *"Istituzione del Comune di Terre del Reno mediante fusione dei comuni di Mirabello e Sant'Agostino nella provincia di Ferrara"*;

VISTE

- la deliberazione di Giunta regionale n. 2084 del 14 dicembre 2015 e s.m., con la quale è stata istituita l'Agenzia regionale per la ricostruzione sisma 2012, ai sensi della Legge regionale n. 6 del 2004, e si è provveduto ad aggiornare la ripartizione dei compiti, delle responsabilità e l'assetto organizzativo a supporto del Commissario;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 622 del 28 aprile 2016 recante in oggetto *"Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015"* di modifica, tra l'altro, a decorrere dal 1 maggio 2016 della denominazione dell'Agenzia di protezione civile in *"Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile"*;

RICHIAMATE le proprie ordinanze:

- n. 17 del 2 agosto 2012 *"Disposizioni in merito alla prosecuzione delle attività di assistenza alla popolazione da parte del Commissario delegato ex DL 74 a seguito della cessazione delle funzioni svolte dalla DI.COMA.C"*;
- n. 23 del 14 agosto 2012 *"Azioni finalizzate alla realizzazione del Programma Casa per la transizione e l'avvio della ricostruzione"*;
- n. 24 del 14 agosto 2012 *"Criteri e modalità per l'erogazione del Nuovo contributo per l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari sfollati dalla propria abitazione e per affrontare l'emergenza abitativa, in applicazione dal 1 agosto 2012"*, come parzialmente rettificata e modificata con successiva ordinanza n. 32 del 30 agosto 2012, con la quale è stata anche disposta la relativa provvista pari ad Euro 39.200.000,00 a valere sul Fondo per la ricostruzione di cui all'art. 2 del D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2012;
- n. 25 del 14 agosto 2012 *"Criteri e modalità di assegnazione di alloggi in locazione a favore dei nuclei familiari le cui abitazioni sono state interessate dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012"*;
- n. 22 del 22 febbraio 2013 *"Integrazione della provvista finanziaria prevista dall'ordinanza commissariale n. 24 del 14 agosto 2012 a copertura del "nuovo contributo per l'autonoma sistemazione""*, con la quale è stata disposta, a valere sul Fondo in questione, l'integrazione per Euro 35.000.000,00 della provvista di cui alla precedente ordinanza n. 24/2012, necessaria ad assicurare fino al 31 maggio 2013 la copertura finanziaria dei contributi per l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari sfollati dalle proprie abitazioni in conseguenza degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;
- n. 64 del 6 giugno 2013 *"Disposizioni disciplinanti i criteri, le procedure e i termini per la prosecuzione dal 1 giugno 2013 del nuovo contributo per l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari sgomberati dalle proprie abitazioni in conseguenza degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012"*, con la quale è stata prevista, a valere sul medesimo Fondo, la provvista di Euro 55.000.000,00 a copertura dei suddetti contributi;
- n. 19 dell'8 maggio 2015, *"Quantificazione di un'ulteriore provvista finanziaria a copertura dei contributi per l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari sgomberati dalle proprie abitazioni in conseguenza degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012"* con la quale è stata

integrata la provvista finanziaria con la ulteriore somma di Euro 6.500.000,00;

- n. 20 dell'8 maggio 2015 *"Approvazione delle disposizioni in merito alle misure di assistenza alla popolazione"* - modificata e integrata dalle ordinanze nn. 39 e 58 del 2015, n. 46 del 2016 e n. 12 del 2018 - con la quale:
 - o si è provveduto alla revisione delle condizioni e delle modalità per la prosecuzione delle forme di assistenza alla popolazione ed in particolare, per quanto qui rileva, alla sostituzione del NCAS - che cessa il 30 giugno 2015 - con, a seconda dei casi che ricorrono, il Contributo per il canone di locazione (CCL) o il Contributo per il disagio abitativo temporaneo (CDA) decorrenti pertanto dal 1 luglio 2015 ed erogabili con cadenza trimestrale;
 - o si è stabilito che agli oneri, stimati in Euro 6.000.000,00, per la copertura finanziaria dei suddetti contributi (CCL e CDA) si farà fronte a valere sulle risorse del Fondo per la ricostruzione;
- n. 43 del 28 luglio 2016, con la quale è stata integrata la provvista finanziaria per la copertura degli oneri relativi al contributo per il canone di locazione (CCL) e per il disagio abitativo (CDA) con la somma di Euro 20.000.000,00, a valere sulle risorse del Fondo per la ricostruzione;
- n. 35 del 13 dicembre 2019, con la quale è stata destinata la somma di Euro 1.000.000,00, svincolata dalle finalità di cui all'ordinanza n. 63/2013, alla copertura dei contributi per il canone di locazione (CCL) e per il disagio abitativo (CDA), al fine di integrarne la provvista finanziaria, a valere sul Fondo per la ricostruzione di cui all'art. 2 del D.L. n. 74/2012 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 122/2012;

RICHIAMATE altresì, le proprie ordinanze:

- n. 24 del 12 ottobre 2018 e smi *"Disposizioni relative alle erogazioni per le istanze di contributo presentate ai sensi delle ordinanze 29, 51, 57 e 86/2012 e ricadenti nel regime degli Aiuti di stato del settore agricolo"*;
- n. 20 del 18 luglio 2019 *"Criteri e modalità di assegnazione di contributi per le abitazioni che in ragione degli effetti di liquefazione del terreno causata dal sisma hanno subito danneggiamenti e rotazioni"*;
- n. 3 del 20 marzo 2020 *"Proroghe e sospensione di termini"*, con la quale, tra l'altro, è stata prevista la possibilità di derogare ai termini previsti dalle ordinanze n. 9 del 2 aprile 2019 e n. 27 del 30 ottobre 2019;

EVIDENZIATO che, con la richiamata ordinanza n. 20 del 8 maggio 2015 e s.m.i. è stato previsto di assicurare la

prosecuzione dell'assistenza con oneri a carico del Fondo commissariale a coloro per i quali l'attuale sistemazione abitativa ha carattere temporaneo in vista del rientro nella propria abitazione al termine dei lavori di ripristino dell'agibilità;

CONSIDERATO che:

- ai sensi del citato articolo 15, comma 6, del D.L. 30 dicembre 2019 n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020 n. 8, il termine di scadenza dello stato di emergenza, è stato da ultimo prorogato al 31 dicembre 2021 al fine di garantire la continuità delle procedure connesse con l'attività di ricostruzione;
- ai sensi della soprarichiamata ordinanza n. 3 del 20 marzo 2020, si è stabilito, in merito al termine di conclusione delle istruttorie sulle istanze di contributo per la ricostruzione e l'emissione del relativo provvedimento di concessione del contributo o rigetto dell'istanza, la possibilità di derogare:
 - o al termine del 31 marzo 2020, per i Comuni di Bomporto, Bondeno, Carpi, Cavezzo, Cento, Finale Emilia, Novi di Modena, Medolla, Reggiolo, San Felice sul Panaro, provvedendo non oltre quello del 30 settembre 2020;
 - o al termine del 31 ottobre 2019, per i restanti Comuni, provvedendo non oltre quello del 30 giugno 2020;

ACCERTATO l'ammontare delle risorse residue disponibili sugli importi autorizzati con le citate ordinanze, n. 24/2012, n. 22/2013, n. 64/2013, n. 19/2015, n. 20/2015, n. 43/2016 e n. 35/2019, per la copertura degli oneri relativi al contributo per il canone di locazione (CCL) e per il disagio abitativo (CDA);

VALUTATO che si rende necessario programmare il fabbisogno delle risorse a copertura dei suddetti contributi, fino allo scadere dello stato d'emergenza;

RITENUTO pertanto di quantificare, a valere sul Fondo per la ricostruzione di cui all'art. 2 del D.L. n. 74/2012 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 122/2012, e nei limiti delle risorse assegnate allo scrivente in qualità di Commissario delegato, in Euro 6.200.000,00 l'ulteriore provvista da destinare alla copertura finanziaria, fino allo scadere dello stato di emergenza, dei contributi per il canone di locazione (CCL) e per il disagio abitativo (CDA) per la sistemazione temporanea dei nuclei familiari sgomberati dalle proprie abitazioni in conseguenza degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'ordinanza n. 20/2015 e smi;

DATO ATTO che il Fondo per la ricostruzione previsto dall'art. 2 del D.L. n. 74/2012 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 122/2012, presenta la necessaria disponibilità;

DISPONE

1. di quantificare in Euro 6.200.000,00, a valere sul Fondo per la ricostruzione di cui all'art. 2 del D.L. n. 74/2012 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 122/2012, e nei limiti delle risorse assegnate allo scrivente in qualità di Commissario delegato, l'integrazione della provvista finanziaria necessaria ad assicurare, fino allo scadere dello stato di emergenza, la copertura dei contributi per il canone di locazione (CCL) e per il disagio abitativo (CDA) per la sistemazione temporanea dei nuclei familiari sgomberati dalle proprie abitazioni in conseguenza degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;
2. di pubblicare la presente ordinanza nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

Bologna,

Stefano Bonaccini
firmato digitalmente